

Accordo collettivo integrativo al Contratto Aziendale sottoscritto in data 06.03.2018 in materia di Welfare aziendale e tutele individuali

In data 07/05/2018 si sono incontrati in Bologna:

Lidl Italia S.r.l. (di seguito anche la "Società") rappresentata da Luca Boselli, Roberto Eretta, Giovanna Pietrarota e Matteo Rizzi

e

le Organizzazioni Sindacali (di seguito anche le "OO.SS.");

Segreteria Nazionale di Fisascat CISL rappresentata da Mirco Ceotto

Segreteria Nazionale UilTuCS rappresentata da Gabriele Fiorino

unitamente alla commissione trattante.

La Società e le OO.SS. (di seguito anche le "Parti") hanno definito e sottoscritto il presente Accordo collettivo integrativo in materia di Welfare aziendale e tutele individuali.

Premesso che:

- in data 06.03.2018 la Società e le OO.SS. hanno siglato un Contratto Collettivo Integrativo Aziendale applicabile al personale dipendente di Lidl Italia S.r.l. e di Lidl Servizi Immobiliari S.r.l.;
- al Titolo IV "Welfare aziendale e tutele individuali" al punto d) del sopra citato Contratto Collettivo Integrativo Aziendale viene stabilita:
 - o l'estensione del fondo contrattuale di assistenza sanitaria integrativa previsto dal CCNL applicato a beneficio dei lavoratori della Società (con espressa esclusione delle qualifiche di Dirigente e Quadro), sia a tempo parziale che a tempo pieno;
 - o il diritto a tale estensione spetta al personale dipendente della Società con contratto a tempo indeterminato e con una complessiva anzianità aziendale superiore ad 1 (uno) anno.
- al Titolo IV "Welfare aziendale e tutele individuali" al punto h) del sopra citato Contratto Collettivo Integrativo Aziendale viene stabilita:
 - o l'istituzione di una "banca delle ferie e permessi" che sarà usufruita dai colleghi con comprovate difficoltà, che abbiano già esaurito il proprio monte ore di ferie e permessi.

Tutto ciò premesso,

le Parti stipulano e concordano quanto segue:

- le Premesse che precedono formano parte integrante del presente accordo;
- il presente accordo costituisce parte integrante del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del 06.03.2018.

a) Estensione del fondo contrattuale di assistenza sanitaria integrativa

La Società, tramite apposita convenzione con UniSalute, provvederà all'iscrizione al Fondo CassaSalutePiù dei collaboratori con le regole previste dal Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del 06.03.2018 intervenendo:

Daide Tedan



Roberto Eretta
Cm Boselli



- per le prestazioni già previste dal fondo contrattuale con copertura a secondo rischio e a integrazione delle prestazioni liquidate dal fondo stesso e rimaste a carico del collaboratore iscritto;
- per le prestazioni non previste dal fondo contrattuale con la copertura a primo rischio.

Le coperture previste riguarderanno:

- indennità giornaliera per ricovero medico e/o chirurgico e per day hospital;
- prestazioni di alta specializzazione;
- accertamenti odontoiatrici;
- accertamenti diagnostici;
- cure oncologiche;
- trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio sul lavoro;
- cure odontoiatriche, terapie conservative e prestazioni diagnostiche odontoiatriche diverse da protesi e ortodonzia;
- prestazioni a tariffe agevolate;
- servizi di consulenza.

così come descritto nel "Fascicolo Informativo" allegato alla presente e che ne forma parte integrante.

La convenzione, denominata "LIDL Dipendenti" avrà la durata triennale, con decorrenza dall'01.04.2018 sino al 31.03.2021;

La Società e le OO.SS. si impegnano a diffondere a tutti i lavoratori coinvolti il contenuto e modalità di utilizzo dell'estensione del fondo contrattuale.

b) Banca delle ferie e permessi


Le Parti concordano le seguenti regole di donazione delle ferie e dei permessi per permettere l'istituzione della "banca delle ferie e dei permessi" fermo restando quanto definito dal Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del 06.03.2018:

- la Società informerà i collaboratori dell'attivazione della "banca delle ferie e dei permessi" e riceverà le disponibilità ad aderire da parte degli stessi tramite apposita modulistica;
- i giorni di ferie cedibili sono massimo due per anno, e le ore di permessi cedibili sono un massimo di 40 ore per anno, che sono nella disponibilità del collaboratore e per le quali non sia stata già versata la contribuzione previdenziale;
- i giorni di ferie e le ore di permessi ceduti e confluiti nella "banca delle ferie e dei permessi" sono valorizzati sulla base della retribuzione goduta dal collaboratore cedente al momento della cessione con l'aggiunta della contribuzione conto azienda;
- la massa monetaria determinata come al punto precedente sarà divisa per la retribuzione oraria più la contribuzione conto azienda del lavoratore fruitore dei permessi al fine di identificare il numero di ferie o di ore di permesso a cui avrà diritto;
- al momento del godimento la contribuzione e la tassazione sarà applicata sulle ferie o di ore di permesso che saranno fruito dal collaboratore beneficiario.

Il presente Accordo segue quanto previsto dal Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del 06.03.2018 per quanto previsto nel Titolo V "Durata e Disdetta".

Dade Tedan





[Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]